

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Medicina di Continuità Assistenziale
Contenuto	Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 – Prosecuzione rapporto convenzionale nel servizio di Assistenza Primaria a rapporto orario

Dipartimento	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Direttore del Dipartimento	TOGNINI ARIANNA
Struttura	S.O.C. MMG e Continuità Assistenziale
Direttore della Struttura	LATELLA BRUNO f.f.
Responsabile del procedimento	CINI EDOARDO

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale
-----------------------------------	-------------------------

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante il “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n. 644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi;

Premesso che tra i propri compiti istituzionali l’Azienda annovera anche lo svolgimento dell’attività di Assistenza Primaria a rapporto orario, notturna e festiva;

Considerato che per lo svolgimento di tali attività la ASL si avvale dell’opera di medici con rapporti di lavoro autonomo disciplinati dall’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale reso esecutivo a decorrere dal 28 aprile 2022 a seguito del recepimento in pari data da parte della Conferenza Stato Regioni;

Tenuto conto che con Delibera della Giunta regionale n. 488 del 7 maggio 2018 è stato approvato l’Accordo Integrativo Regionale per la Continuità Assistenziale in applicazione del precedente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 29.07.09, in attesa del nuovo AIR;

Dato atto che con Delibera aziendale del Direttore Generale n. 19 del 11 gennaio 2023 è stato ratificato l’Accordo Attuativo Aziendale 2022 per i medici di Assistenza Primaria a rapporto orario, siglato in data 22 dicembre 2022 dal Comitato Aziendale della Medicina generale, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale 28 aprile 2022;

Premesso che gli AA.CC.NN. della Medicina Generale, della Pediatria di Libera Scelta e della Specialistica Ambulatoriale vigenti dispongono la risoluzione del rapporto convenzionale al compimento del 70° anno di età;

Preso atto che la Legge n. 14 del 24/02/2023 prevede che: “Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento col Servizio Sanitario Nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data”;

Considerato che, stante quanto sopra rappresentato, i medici potranno fare richiesta di mantenimento in servizio qualora abbiano compiuto 70 anni dalla data di entrata in vigore della norma (28/02/2023) fino al 31/12/2026 e l’Azienda potrà accogliere o rigettare l’istanza entro trenta giorni dalla data di presentazione a seguito di valutazione circa la sussistenza dell’assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile;

Tenuto conto che l’istanza di prosecuzione del rapporto convenzionale deve essere presentata tramite PEC all’Azienda con un preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data del compimento del 70esimo anno di età;

Considerato che la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i 70 anni cessa automaticamente alla data di compimento del settantaduesimo anno di età, fatta salva la possibilità di recesso volontario con preavviso di 60 giorni;

Visto che tra i medici convenzionati con l'Azienda USL Toscana Centro, ambito fiorentino, per l'attività di Assistenza Primaria a rapporto orario, figura anche il Dott. Quinti Rinaldo, incaricato a tempo indeterminato per n°24h sett., il quale compie 70 anni dopo la data di entrata in vigore della norma (28/02/2023) e comunque entro al 31/12/2026;

Atteso che in data 03/04/2023 è stata inviata al suddetto medico istanza di prosecuzione del rapporto convenzionale oltre il 70° anno di età, in base a quanto disposto dalla Legge n. 14 del 24 Febbraio 2023;

Preso atto dell'accettazione presentata, agli atti di questo ufficio, in data 24/05/2023 dal Dott. Quinti Rinaldo per la prosecuzione del rapporto convenzionale oltre il 70° anno di età;

Considerato necessario provvedere con urgenza, per l'esigenza di dare corso tempestivamente all'attuazione degli istituti di cui al presente atto, e quindi opportuno dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

Dato atto che il Direttore f.f. della struttura S.O.C. MMG e Continuità Assistenziale, Dott. Bruno Latella, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Dott. Edoardo Cini, in servizio presso la S.O.C. MMG e Continuità Assistenziale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa,

- 1) di prendere atto della prosecuzione del rapporto convenzionale oltre il 70° anno di età intrattenuto dal Dott. Quinti Rinaldo, quale medico di Assistenza Primaria a rapporto orario, a tempo indeterminato, con incarico presso la postazione San Piero a Sieve, ambito fiorentino, Zona Firenze Mugello;
- 2) di ratificare che la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i 70 anni cesserà automaticamente alla data di compimento del settantaduesimo anno di età, fatta salva la possibilità di recesso volontario con preavviso di 60 giorni;
- 3) di dare comunicazione della prosecuzione del rapporto convenzionale alla postazione cui il medico è assegnato;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell'art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii;
- 5) di dare atto che l'adozione del presente provvedimento, relativamente alle attività di Assistenza Primaria a rapporto orario, non comporta oneri aggiuntivi al bilancio aziendale;
- 6) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii;

- 7) di pubblicare sull'albo on-line ai sensi dell' art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE f.f.
SOC MMG e Continuità Assistenziale
Dott. Bruno Latella